



RSPP E RLS INCOMPATIBILITA'

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Incompatibilità

Quest'ultimo comma, il 7 dell'art. 50, indica chiaramente come l'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP - e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP -; sembra sia scontato ma molte, anzi più volte di quello che ci si può attendere, soprattutto nelle piccole aziende e imprese le diverse figure, soprattutto di ASPP e RLS sono spesso confuse tra loro.

Ciò si basa sul fatto che sia il RSPP che gli ASPP sono soggetti della prevenzione espressi dalla volontà del datore di lavoro e che tutelano, in materia di sicurezza e salute, il datore di lavoro stesso (principale responsabile giuridico di buona parte delle violazioni in materia), mentre la figura del RLS, che è designata dai lavoratori, deve rappresentare le loro istanze in materia di sicurezza e salute principalmente al Datore di Lavoro nonché al RSPP ed agli ASPP.

